

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2516**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMELLIN, ABETE, ANDREOLI, AZZOLINI, BALESTRACCI, BAMBI, BALZARDI, BERNARDI GUIDO, BIANCHI, BORRI, BOSCO BRUNO, CABRAS, CARLOTTO, CARELLI, CASINI CARLO, CASINI PIER FERDINANDO, COLONI, CONTU, CARRUS, CORSI, D'ACQUISTO, DAL MASO, FERRARI SILVESTRO, FIORI, GAROCCHIO, GRIPPO, IANNIELLO, LA PENNA, LA RUSSA, LATTANZIO, LO BELLO, MALVESTIO, MONFREDI, MANNINO CALGGERO, MEMMI, MENEGHETTI, NAPOLI, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PAGANELLI, PASQUALIN, PERRONE, PERUGINI, PIREDDA, PISANU, PORTATADINO, QUIETI, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, ROSSATTINI, ROSSI, RUBINO, RUFFINI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, RUSSO VINCENZO, SARETTA, SCAIOLA, SILVESTRI, SINESIO, SORICE, TANCREDI, TESINI, URSO, VENTRE, VINCENZI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI, ZOSO**

*Presentata il 6 febbraio 1985*

**Norme per il collocamento obbligatorio ed il pensionamento dei non vedenti**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sancisce al secondo comma l'esclusione dei privi della vista dal diritto alle assunzioni obbligatorie previste per le altre categorie di invalidi dalla legge stessa, ad eccezione dei centralinisti telefonici e dei massofisioterapisti ciechi, per i quali leggi speciali, rispettivamente la legge 14 luglio 1957, n. 594 e successive modificazioni e la legge 21 luglio 1961, n. 686, consentono tale tipo di assunzione.

Doveva trattarsi chiaramente di una disposizione transitoria in quanto lo stesso comma demandava a norme da emanarsi appositamente, la disciplina del collocamento obbligatorio dei privi della vista in possesso di diverse qualificazioni professionali.

Tali norme, a distanza di oltre sedici anni dall'entrata in vigore della legge n. 482/68, non sono state ancora emanate e per questa grave carenza i non vedenti continuano a ricevere una tutela di gran

lunga inferiore a quella concessa ad altre categorie di invalidi, nel momento, decisivo per la vita di un essere umano, della ricerca di un posto di lavoro.

Sembra quindi ormai giunto il momento di colmare questa grave lacuna, dando, fra l'altro, esecuzione alla volontà del legislatore del 1968.

Nel frattempo i ciechi hanno avuto modo di dimostrare la loro capacità ad esercitare con notevole professionalità altri tipi di lavoro oltre a quelli per i quali il legislatore del 1968 li riteneva, transitoriamente, idonei.

La presente proposta di legge pertanto tende a disciplinare il collocamento dei non vedenti in ogni altra professione, rendendo giustizia alla categoria ed in coerenza con il dettato costituzionale che afferma per tutti i cittadini « la pari dignità sociale... senza distinzioni di condizioni personali » (articolo 3), riconosce « a tutti i cittadini il diritto al lavoro » (articolo 4) e sancisce il diritto per gli inabili e i minorati « all'educazione e all'avviamento professionale ».

Con la normativa che si propone, si intende inoltre modificare l'assurda legislazione che esclude i ciechi, in possesso di tutti i requisiti prescritti, dalla partecipazione ai concorsi per l'accesso alle carriere direttive della pubblica amministrazione, sulla base di vecchi pregiudizi secondo i quali mancherebbe ad essi l'idoneità fisica per l'esercizio delle relative mansioni.

È stato invece ampiamente dimostrato che i ciechi sono in grado di svolgere anche attività che comportano responsabilità a livello dirigenziale, come avviene nel settore scolastico dove numerosi sono i dirigenti non vedenti e nella vita politica e sindacale, dove i ciechi sono giunti a ricoprire incarichi comportanti ampie responsabilità amministrative e politiche.

È da sottolineare inoltre come questo pregiudizio che ancora affligge i ciechi italiani è stato superato in molti paesi civili, nei quali la cecità non è considerata ostativa per nessun tipo di concorso e dove, come ad esempio in Germania, i ciechi possono raggiungere i più alti gradi della magistratura, che è sicuramente uno

dei settori più importanti nell'organizzazione costituzionale di un paese.

La presente proposta di legge infine considera come, a parità di mansioni, il lavoro per i ciechi è obiettivamente più usurante di quanto lo è per i colleghi vedenti e che inoltre i non vedenti incontrano maggiori difficoltà per il collocamento e quindi nella quasi totalità iniziano un'attività lavorativa in età adulta.

Quindi la minore durata della vita lavorativa dei non vedenti, per i motivi sopraesposti, ha suggerito di inserire una norma che riconosca ai lavoratori ciechi un periodo aggiuntivo di anzianità di 4 mesi per ogni anno di servizio valido, si sottolinea, solo ai fini pensionistici e non anche per la determinazione della misura della indennità di fine rapporto.

L'articolo 1 demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il compito di individuare i settori lavorativi ai quali i ciechi possono accedere a seguito del conseguimento di un titolo professionale, di un diploma di maturità, di un titolo parauniversitario o di un diploma di laurea.

Per quanto riguarda i corsi professionali, che comunque devono concludersi con il superamento di un esame dinanzi ad una apposita commissione, viene pure demandata allo stesso Ministro la determinazione dei titoli di ammissibilità e dei programmi.

Viene poi istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione consultiva di esperti chiamata a dare pareri al Ministro in merito alle suddette determinazioni e a quant'altro possa occorrere per la più efficace applicazione della normativa proposta.

Lo stesso articolo prevede conseguentemente il collocamento obbligatorio dei ciechi, con precedenza su ogni altra categoria, anche in soprannumero in ragione di un'unità per ogni ufficio, nei settori determinati con il provvedimento ministeriale di cui già si è fatto cenno. Qualora per l'assunzione sia prescritta una procedura concorsuale è previsto che il non vedente sia ammesso a parteciparvi usufruendo di

opportuni adattamenti che lo mettano in grado di svolgere le relative prove di esame.

L'articolo 2 sancisce il diritto dei non vedenti a partecipare ai concorsi per ogni carriera presso la pubblica amministrazione, purché la cecità non li renda inidonei alle mansioni specifiche di quel particolare impiego.

Al personale non vedente in servizio nelle carriere direttive è concessa poi la facoltà di scegliere una persona dell'ufficio per la lettura dei documenti.

L'articolo 3 riconosce come particolarmente usurante l'attività lavorativa dei ciechi e pertanto concede ai non vedenti, a

domanda, un periodo aggiuntivo di anzianità pari a quattro mesi per ogni anno di servizio.

L'articolo 4 prevede in lire 300 milioni, per l'anno 1985, l'onere finanziario per il maggior costo delle pensioni. Tale onere viene calcolato considerando che i non vedenti che usufruirebbero di tale beneficio sarebbero, per i primi anni, non più di cento all'anno e che la pensione, grazie all'abbuono massimo di 10 anni ammonterebbe, per ciascuno, a circa 3 milioni di lire all'anno.

L'articolo 5 dichiara abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, ferme restando le norme di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modifiche ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modifiche e integrazioni, nonché l'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modifiche e integrazioni, concernente la riserva di posti nei concorsi pubblici per il personale docente della scuola, sentita la commissione di cui al quarto comma del presente articolo, individua i settori lavorativi cui i ciechi possono accedere a seguito del conseguimento di un titolo professionale o di un diploma di maturità, o di un titolo parauniversitario o della laurea.

I titoli di ammissibilità e i programmi dei corsi professionali di cui al precedente comma, istituiti a norma delle vigenti leggi, sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui al successivo comma.

Tali corsi devono concludersi con il superamento di un esame di idoneità davanti a una commissione di cui fanno parte anche un rappresentante nominato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e un esperto nominato dall'Unione italiana ciechi.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene costituita una commissione consultiva composta da:

- a) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- b) un esperto nominato dal Ministro per la funzione pubblica;
- c) un esperto nominato dal Ministro della sanità;
- d) un esperto nominato dal Ministro della pubblica istruzione;

e) un esperto nominato dall'Unione italiana dei ciechi.

Il presidente della commissione viene nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra i membri della commissione medesima.

Fermo restando quanto previsto dalle leggi richiamate dal primo comma del presente articolo, i ciechi qualificati in altri settori professionali, vengono collocati al lavoro con precedenza assoluta su ogni altro invalido collocato a norma della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e integrazioni, e vengono computati nelle rispettive aliquote di appartenenza, determinate dalla causa che ha provocato la cecità.

I ciechi, qualora le aliquote siano esaurite, vengono in ogni caso collocati in soprannumero nella misura di una unità in ogni ufficio, ente od azienda ovvero per ogni dipendenza degli stessi. Qualora per l'assunzione del personale sia previsto un pubblico concorso od una selezione, il non vedente deve essere messo in condizioni di poter affrontare gli esami o le selezioni con gli opportuni accorgimenti o adattamenti individuati dalla commissione di cui al terzo comma del presente articolo.

Le apparecchiature necessarie, ai ciechi collocati a norma del presente articolo, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, devono essere fornite dei sussidi e degli adattamenti tecnici predisposti per i non vedenti.

I costi per la fornitura e l'applicazione dei predetti sussidi ed adattamenti tecnici sono a carico delle regioni territorialmente competenti che possono provvedervi anche mediante convenzioni con l'Unione italiana dei ciechi.

## ART. 2.

Ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche o carriere della pubblica amministrazione dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, anche

se affetti da riduzione visiva fino alla cecità assoluta, ove tale condizione, con l'ausilio di mezzi tecnici e per il particolare addestramento ad essi, non renda inidonei gli interessati alle specifiche mansioni dell'impiego.

Il personale non vedente in servizio nella pubblica amministrazione, nelle regioni, negli enti locali e negli altri enti pubblici con qualifica ascrivibile alla carriera direttiva o qualifica superiore ha facoltà di utilizzare una delle persone dell'ufficio a sua scelta per la lettura degli atti e dei documenti.

#### ART. 3.

Le attività lavorative dei ciechi sono considerate particolarmente usuranti; conseguentemente agli effetti giuridici ed economici di carriera e di pensione, su richiesta dell'interessato, viene riconosciuto ai lavoratori ciechi un periodo aggiuntivo di anzianità pari a quattro mesi per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto o ricostruito o comunque riscattato a norma delle vigenti leggi.

#### ART. 4.

All'onere previsto per tale legge ammontante per l'anno 1985 a lire 300 milioni si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 5.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono abrogati.